



COMUNE DI LAMON
(Provincia di Belluno)

**OGGETTO:REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI
PERSONE E DI MERCI DI PRIMA
NECESSITA' IN ATTUAZIONE DELL'ART.23
DELLA LEGGE N.97/1994**

(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 novembre 2004, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 7 dicembre 2004 e divenuta esecutiva il 18 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge n. 142/90.

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

Art. 1

- Il Comune di Lamon, al fine di agevolare l'esercizio del diritto allo studio e al contempo, di erogare servizi nel campo sociale ed assistenziale, organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola materna, elementare e media, il trasporto di persone che necessitano di detto servizio, nonché il trasporto di merci di prima necessità.

Art.2 –

Il servizio di cui al precedente art. 1 viene svolto con mezzi adibiti ad uso proprio ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dei Decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 luglio 1994 e 18 dicembre 1995.

Art.3

- Il servizio tende a soddisfare le seguenti finalità:

- il trasporto degli alunni della scuola materna, a condizione che sia presente almeno un accompagnatore, nonché il trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie dalle località di residenza alla sede scolastica e ritorno;
- il trasporto degli alunni partecipanti ad altre attività scolastiche e parascolastiche, programmate ed autorizzate o approvate dalla locale autorità scolastica, anche al di fuori del territorio comunale;
- il trasporto di ragazzi in età scolare partecipanti ad attività ricreative, sportive e culturali, anche al di fuori del territorio comunale, programmate e patrocinate dal Comune, da altri enti o da associazioni;
- il trasporto di anziani e di cittadini, per esigenze varie, anche, se del caso, al di fuori del territorio comunale.

Potranno essere trasportate merci di prima necessità, anche al di fuori del territorio comunale. Per il servizio quale definito dal precedente comma 1 del presente articolo, potranno essere determinate ulteriori modalità attuative dai competenti organi del Comune in relazione alle rispettive competenze.

Art. 4

— Il servizio di cui trattasi può essere espletato anche al di fuori del territorio comunale, compatibilmente con le normative vigenti in materia ed in particolare con le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M. trasporti del 31.1.1997.

Art. 5

- Le spese di gestione dei servizi quali indicati al precedente art. 3 sono, di regola, poste a carico degli utenti nella misura fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.6

- Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente all'autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 23 della Legge 31.10.1994, n. 97.

Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le norme statali e regionali vigenti in materia.